

ORDINE FORENSE CASSINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Verbale n. 24 del 30.11.2020

L'anno duemilaventini, il giorno 30 del mese di novembre, il Consiglio dell'Ordine Forense di Cassino, regolarmente convocato dal Presidente alle ore 15,30 si è riunito, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 73 del D.L. nr. 18 del 17-3-2020, su piattaforma Skype.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

Presidente Avv. GIANLUCA GIANNICCHEDDA	presente
Vice Presidente Avv. LUCA SANTORO	assente
Segretario Avv. MARCO VENTO	presente
Tesoriere Avv. GIANCARLO CORSETTI	presente
Avv. MARCO BARTOLOMUCCI	presente
Avv. ANTONELLO CAMASTRO	presente
Avv. SIMONETTA CERRI	presente
Avv. ANNA CIARALDI	presente
Avv. DANILO IAFRATE	assente
Avv. ARMANDO PACIONE	presente
Avv. ANGELO POLLINO	presente
Avv. ELEONORA REA	presente
Avv. LUCIA RUSSO	presente
Avv. GRAZIA MARIA SACCO	assente
Avv. SILVIA TUSEI	presente

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 NOVEMBRE 2020 ED ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 NOVEMBRE 2020.

Il COA approva sia il verbale che l'estratto.

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA

Oggetto: 1- Ammissione richieste gratuiti patrocini; 2-Cancellazioni/Iscrizioni dall'Albo Avvocati e praticanti; 3-Liquidazioni Parcelle; 4-Accreditamenti eventi formativi; 5- Adozione Delibera per pratica forense provvedimenti a sostegno della stessa; 6- Disamina per eventuale approvazione del Regolamento per la tenuta dell'Elenco Speciale degli Avvocati Dipendenti degli Enti Pubblici; 7- Varie ed eventuali;

Omnia

5- Adozione Delibera per pratica forense provvedimenti a sostegno della stessa

In tema di pratica forense il COA con la presente delibera intende richiamare le decisioni del CNF sul punto e prorogare le disposizioni sulla pratica forense sino al **31.01.2021**.

In merito all'espletamento della pratica, essendo previsto - tra l'altro, che *:"...qualora il praticante non sia stato in grado di assistere al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, il semestre di tirocinio professionale all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica è da considerarsi svolto positivamente. Tuttavia, rilevata l'importanza della partecipazione alle udienze, al fine agevolare - per quanto possibile - la più completa formazione invita i praticanti avvocati a sostituire l'incombente di cui all'articolo 8, quarto comma, del decreto del Ministro della giustizia n. 70/2016, con il deposito - in aggiunta alle relazioni già previste - di massimo tre relazioni dove affrontare tematiche processualistiche principalmente connesse all'attività effettivamente svolta nanti ai competenti Uffici Giudiziari (Tribunale, Corte d'Appello, Procura della Repubblica, T.A.R. e così via). Ogni relazione potrà sostituire al massimo sette udienze e dovrà essere preferibilmente sviluppata nell'ambito in cui il praticante svolge la sua pratica (civile, penale, amministrativa, tributaria)."*. Rilevato che, allo stato, sono state introdotte forme di partecipazione alle udienze ordinarie diverse rispetto a quelle attuate sino al 08.03.2020, tra cui -ad esempio- le c.d. "**udienze figurate**" (con scambio di note scritte antecedenti e/o successive) e "**udienze da remoto**" (con connessione alla stanza del giudice tramite applicativi *ad hoc*), i nomati iscritti hanno chiesto se e quale valenza possa avere la loro partecipazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo *ex art. 8, c. 4*, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. V'è da premettere che -allo stato-

non è dato sapere se e per quanto tempo la modalità di svolgimento di alcune udienze verrà attuata nella forma "virtuale" ("**figurata**" e/o "**da remoto**"); in ogni caso è un dato oggettivo la drastica riduzione delle occasioni in cui i praticanti possano fisicamente partecipare alle udienze, con ogni evidente conseguenza anche ai fini della completezza della loro formazione. Ciò posto, l'esigenza formativa già rappresentata potrebbe essere ancor più efficacemente perseguita qualora venisse data ai praticanti -compatibilmente con le disposizioni in materia di lavoro agile/*smart working*- la possibilità di considerare adempiuto l'obbligo *ex art. 8*, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, mediante la partecipazione alle udienze succitate. Per le prime, la "partecipazione" del praticante potrebbe essere attestata dal *dominus* mediante l'inserimento in calce alle note scritte di una frase avente -ad esempio- il seguente tenore: *"Il sottoscritto Avv. _____, sotto la propria responsabilità, dichiara che il/la dott./dott.ssa _____ ha partecipato attivamente alla predisposizione delle presenti note"*. Per le seconde, sarà sufficiente chiedere al Giudice di dare atto a verbale d'udienza della partecipazione del praticante, come -peraltro- previsto dal noto Protocollo stilato per le succitate udienze e indicato nella *Proposta di protocollo per udienze civili tramite collegamento da remoto - art. 83 lett. f) D.L. 18/2020* del CNF (laddove al punto n. 2, secondo capoverso, si legge che *"Nel verbale di udienza il giudice: 1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori). ..."*). Quanto sopra, di poi (e sempreché non si tratti di udienze di mero rinvio), andrebbe riportato nel Libretto della pratica, avendo cura di precisarne anche la tipologia (fisica/figurata/da remoto etc.), nonché gli ulteriori adempimenti prescritti. Va da sé che - come già in passato e fermi eventuali futuri interventi normativi sul punto - qualora

non venissero annotate almeno venti udienze per ogni semestre, quelle mancanti potrebbero sempre essere sostituite con la predisposizione di relazioni *ad hoc* in cui il praticante dovrà affrontare tematiche processualistiche.

Inoltre si ricorda che:

DURATA DELLA PRATICA FORENSE (RIDUZIONE DA 18 MESI A 16 MESI)

Il periodo di pratica forense è ridotto da 18 mesi a 16 mesi, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea, per i praticanti che abbiano conseguito la laurea nell'ultima sessione delle prove finali relative all'anno accademico 2018/2019, come risultante dalla certificazione rilasciata dall'Ateneo;

NUMERO DI UDIENZE RICHIESTE NEL SEMESTRE (ANCHE INFERIORE A VENTI) - VALIDITA'

Ai fini della validità della pratica è ammessa la partecipazione ad un numero di udienze anche inferiore a venti se all'interno del semestre ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuta all'emergenza.

PRESENZA ALL'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA E ALL'UDIENZA DA REMOTO (IN LUOGO DELL'UDIENZA IN PRESENZA) - VALIDITA'

Laddove l'udienza sia sostituita dalla trattazione scritta o si svolga in video conferenza, la presenza del praticante può risultare

dalle note scritte alla cui redazione egli abbia preso parte ovvero

dal verbale dell'udienza svolta a distanza a cui abbia assistito con il proprio *dominus*.

PRESENZA ALL'UDIENZA ALLA QUALE IL PRATICANTE NON SIA STATO AMMESSO - QUANDO E' VALIDA-

Laddove il praticante non sia ammesso all'udienza in presenza, per la necessità di evitare assembramento e rispettare le norme sul distanziamento, l'attestazione della partecipazione del praticante rilasciata dal *dominus* sostituisce l'attestazione della presenza contenuta nel verbale di udienza.

E' consentito presenziare alle udienze con più avvocati affidatari oltre che con il proprio *dominus*.

Ai fini della validità della pratica sono computabili le presenze del praticante agli incontri di mediazione, risultanti da verbale o attestazione

COLLOQUI DI FINE PRATICA

-Durante il periodo di emergenza sanitaria i colloqui di fine pratica sono sostituiti da una compiuta disamina, da parte del Consiglio dell'Ordine, della relazione redatta a compimento del primo anno di pratica e del libretto della pratica, sottoscritto dal praticante e dal *dominus*.

omissis

La seduta è chiusa alle 16.30.

IL SEGRETARIO

Avv. Marco Vento



IL PRESIDENTE

Avv. Stanluca Giannichedda

